Cassazione penale sez. I, 29/11/2024, n.43866

Fatto RITENUTO IN FATTO

- 1. Con sentenza dellâ??1 giugno 2021, la Corte di Appello di Roma â?? dinanzi alla quale si discutevano gli appelli, presentati dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte dâ??Appello di Roma e da (omissis), avverso la sentenza dellâ??11 luglio 2016 del Tribunale di Roma, che aveva assolto (omissis) e (omissis) e condannato il (omissis) per i delitti di diffamazione aggravata e calunnia commessi in danno dei magistrati, allâ??epoca dei fatti in servizio nella Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, (omissis) e (omissis) â?? dichiarava la propria incompetenza funzionale ai sensi dellâ??art. 11 bis cod. proc. pen., rilevando che nelle more del giudizio di appello il dottor (omissis) aveva assunto la funzione di Procuratore Nazionale Antimafia, e il dottor (omissis) era stato nominato Procuratore della Repubblica di Perugia: in conseguenza delle funzioni assunte dal dottor (omissis) presso un ufficio avente sede in Roma, si riteneva che fosse venuta meno, ai sensi dellâ??art. 11, comma 2, cod. proc. pen., la competenza dellâ??autorità giudiziaria romana; si riteneva, altresì, che le funzioni medio tempore assunte dal dottor (omissis) impedissero di ritenere competente lâ??autorità giudiziaria perugina; veniva, dunque, disposta, proprio sulla base delle funzioni ricoperte dal dottor (omissis), la trasmissione degli atti allâ??autorità giudiziaria fiorentina.
- 2. Con ordinanza del 19 dicembre 2023 la Corte dâ??Appello di Firenze ha sollevato conflitto negativo di competenza, rilevando che â??il regime dei magistrati in forza alla Direzione Nazionale Antimafia Ã" sui generis, poiché tale ufficio Ã" istituito nellâ??ambito della Procura generale presso la Corte di cassazioneâ?•: poiché quei magistrati svolgono funzioni di merito ed hanno una competenza senza limiti territoriali, il generico richiamo dellâ??art. 11 bis cod. proc. pen. allâ??art. 11 cod. proc. pen. deve essere inteso nel senso che ai magistrati in forza alla Direzione Nazionale Antimafia â?? così come pacificamente accade per i consiglieri della Corte di cassazione e per i procuratori della Procura Generale presso la stessa â?? non si applica la regola generale dettata dallâ??art. 11 cod. proc. pen., salvo che gli stessi non siano applicati ad una procura distrettuale, poiché solo in questo caso â??appare concreto il rischio che il procedimento che lo interessa non si svolga con la dovuta serenità ed imparzialità â?•.

Ragionando diversamente, argomentano i giudici fiorentini, dovrebbe concludersi nel senso che tutti i procedimenti riguardanti i magistrati della Direzione Nazionale Antimafia dovrebbero essere trattati dallâ??autorità giudiziaria perugina, per il solo fatto che quellâ??ufficio ha sede nel distretto di Corte dâ??Appello di Roma: ma si tratta, ad avviso del giudice remittente, di conclusione che confligge con la ratio della norma che riposa, come si ricava dalle motivazioni di Sez. U, n. 292 del 15/12/2004, dep. 2005, Scabbia, Rv. 229632 â?? 01, â??nellâ??esigenza particolarmente marcata nel processo penale (stante la natura degli interessi coinvolti e lâ??assenza della mediazione dellâ??impulso paritario delle parti: v. Corte Cost. sent. n. 51/1998 e n. 147/2004) di evitare che il rapporto di colleganza e normale frequentazione,

nascente dal comune espletamento delle funzioni nello stesso plesso territoriale, possa inquinare, anche solo nelle apparenze, lâ??imparzialità di giudizioâ?•.

Nel caso di specie, non evincendosi dagli atti, né dalla motivazione della sentenza dellâ??1 giugno 2021, che il dottor (*omissis*) avesse esercitato le sue funzioni in relazione ad indagini svolte ovvero a processi celebrati presso le sedi giudiziarie del distretto romano, non vi erano ragioni per spostare la sede di svolgimento del processo.

3. Il Sostituto Procuratore generale ha chiesto dichiararsi la competenza della Corte di appello di Roma.

Si osserva che â??La Direzione Nazionale Antimafia e antiterrorismo Ã" istituita, ai sensi dellâ??art. 103, co. 1, del D.Lgs. n.159/2011, nellâ??ambito della Procura generale presso la Corte di cassazione. I magistrati addetti alla Direzione Nazionale Antimafia svolgono funzioni di rilievo nazionale, al pari dei magistrati della Procura Generale presso la Corte di Cassazione e della Corte di Cassazione, agli stessi non si applica la deroga prevista dallâ??art. 11 del codice di rito penale, a meno che non risultino incardinati presso una Direzione Distrettuale antimafiaâ?•.

Dunque, â??Trova applicazione il principio affermato dalla Corte di legittimitA, in fattispecie relativa al magistrato che svolge funzioni presso la Corte di Cassazione, secondo cui â??La speciale competenza stabilita dallâ??art. 11 c.p.p. per i procedimenti in cui un magistrato assuma la qualità di indagato, di imputato o di persona offesa o danneggiata dal reato, non può trovare applicazione in relazione ai processi riguardanti magistrati della Corte di Cassazione, la quale, avendo competenza nazionale, non appartiene ad alcun distretto di Corte di Appello. La norma in esame, infatti, nel prevedere una deroga alle ordinarie regole di competenza per lâ??ipotesi in cui in base ad esse la cognizione dei procedimenti riguardanti un magistrato apparterrebbe ad â??un ufficio giudiziario compreso nel distretto di Corte dâ?? Appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni�, non può che riferirsi ai giudici di merito e ai magistrati del P.M. addetti ad un Tribunale o ad una Corte di Appelloâ?• (Cass. Sez. VI n. 30760 del 13.05.2009). Tale principio Ã" in linea con quanto affermato, con riferimento ai magistrati onorari, dalle Sezioni Unite n. 292 del 2004 secondo cui il presupposto saliente per lâ??insorgere di quella situazione di comune appartenenza, con il connesso più agevole sviluppo di relazioni soggettive, da cui scaturisce, o si teme possa scaturire, il condizionamento psicologico idoneo a minare lâ??imparzialità del giudizio, Ã" costituito dalla stabilitÃ, e cioÃ" dalla continuatività riconosciuta formalmente per un arco temporale significativo, dellâ??incarico assunto dal magistrato onorario coinvolto nel procedimento penale, in un ufficio giudiziario compreso nel distretto ove il procedimento stesso dovrebbe essere celebratoâ?•.

Poiché nel caso di specie non risulta che il dottor *(omissis)* abbia svolto le funzioni di Procuratore nazionale Antimafia in relazione ad indagini e/o processi svolti presso le sedi giudiziarie del distretto romano, non ricorre il presupposto di operatività della disciplina

derogatoria di cui allâ??art. 11 cod. proc. pen., sicché â??sussistono i presupposti per dichiarare la competenza, in merito al processo nei confronti di (*omissis*), della Corte dâ??Appello di Romaâ?•.

4. Il difensore di fiducia di *(omissis)*, Avv. *(omissis)*, ha depositato memoria in data 15 ottobre 2024, chiedendo dichiararsi la competenza della Corte di appello di Perugia o in subordine di quella di Firenze.

Ritiene errata lâ??equiparazione, ai fini che qui rilevano, tra la Procura Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo e la Corte di Cassazione: tanto perché la speciale competenza indicata dagli artt. 11 e 11 bis cod. proc. pen. â??ha natura eccezionale, come tale insuscettibile di estensioni o restrizioniâ?•, trattandosi di norme di stretta interpretazione, quanto perché alla Corte di Cassazione Ã" rimessa â??una competenza strettamente di dirittoâ?•, ed i suoi giudici â??mai potrebbero essere distaccati nei distretti dâ??appelloâ?•, sicché non si può determinare â??quel pericolo di inquinamento, anche puramente astratto, che non garantisce lâ??apparenza di effettiva terzietà â?•, mentre invece la Procura Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo svolge le sue funzioni nella fase del merito (fase nella quale â??Ã" più pregnante il pericolo di turbativa alla serenità di giudizio, o lâ??apparenza di esso, che la norma mira ad escludere in radiceâ?•: così, in motivazione, Sez. 1, n, 1569 del 09/11/2023, dep. 2024, Gip Tribunale Potenza, Rv. 285582 â?? 01), con riferimento ai procedimenti per i delitti indicati nellâ??art. 51, commi 3 bis e 3 quater cod. proc. pen. e in relazione ai procedimenti di prevenzione antimafia e antiterrorismo, svolgendo indagini nei singoli distretti senza necessità di una applicazione â??essendo, la propria competenza di merito, riconosciuta già dalla legge ex art. 371 bis c.p.p.â?•.

Pertanto, â??nel caso di specie, il *(omissis)*., non solo esercitava le proprie funzioni di magistrato inquirente anche nella circoscrizione in cui si Ã" svolto il procedimento di primo grado, ma egli aveva specifica competenza proprio in relazione al reato per cui il *(omissis)*. era ed Ã" imputato, cioÃ" la minaccia aggravata ex art. 7, connessa al reato di calunnia e diffamazione per cui vi Ã" procedimento attualmente radicato presso la Corte dâ??Appello di Firenzeâ?•.

Peraltro, â??lâ??attualità dello svolgimento delle funzioni nel distretto di Corte dâ??Appello dove Ã" radicata la competenza territoriale ordinaria a nulla rileva, perché le funzioni svolte o da svolgere non sono la causa dello spostamento della competenza territoriale essendo la ratio della norma fondata sulla mera attitudine astratta al condizionamento del magistrato che sarebbe competente in via ordinariaâ?•.

Allâ??esito di una puntuale analisi delle previsioni normative che riguardano le funzioni cui Ã" preposto il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo (egli, tra lâ??altro, esercita funzioni di impulso nei confronti dei Procuratori distrettuali al fine di rendere effettivo il coordinamento delle attività di indagine, di garantire la funzionalità dellâ??impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la completezza e tempestività delle investigazioni;

assicura il collegamento investigativo e applica ove ritenuto necessario magistrati della Direzione Nazionale e delle Procure distrettuali per specifiche e contingenti esigenze; avoca a sé le indagini preliminari nella ricorrenza di determinate ragioni specificate dalla legge; puÃ² acquisire copia degli atti rilevanti dei procedimenti istruiti dalle Procure distrettuali per i reati di cui allâ??articolo 51, comma 3 bis, cod. proc. pen.; rende parere obbligatorio nei procedimenti incidentali cautelari riguardanti i collaboratori di giustizia), rileva che â??tutte le attivitÃ di competenza del PNAA attengono le indagini e, quindi, il merito delle regiudicande. Ed Ã" altrettanto pacifico che tali attivit\(\tilde{A} \) il Procuratore Nazionale svolge nella sede di appartenenza, cioÃ" Roma. Una cosa, infatti, Ã" il riferimento alle indagini da coordinare nelle varie sedi regionali, o avocare a sé le stesse indagini, ovvero, ancora, lâ??influenza di dette attivitÃ specifiche in procedimenti radicati presso centri dislocati sullâ??intero territorio nazionale, altra cosa Ã" il luogo di svolgimento di tali attività â?l. Ecco, allora, che il senso sotteso allâ??art. 11 bis cpp appare evidente anche con riferimento al magistrato che ricopre l \hat{a} ??Ufficio di PNAA. Se $\cos \tilde{A} \neg$ non fosse, dovremmo accettare l \hat{a} ??ipotesi che il PNAA possa esercitare poteri dirompenti nellâ??ambito delle indagini condotte nel distretto in cui il processo a carico dellâ??imputato si svolge e nel quale egli Ã" persona offesa, danneggiata, imputato o indagato senza che si possa opporre nei suoi confronti alcuna questione di incompatibilitÀ . Tale opzione appare francamente inaccettabileâ?•.

Ritiene, dunque, che la corretta esegesi degli artt. 11 bis e 11 cod. proc. pen. imponga di riconoscere la competenza della Corte di appello di Perugia o in subordine di quella di Firenze, sollecitando questa Corte, ove volesse discostarsi dalla proposta interpretazione delle norme, a sollevare questione di legittimit a costituzionale, non potendosi accedere ad una interpretazione analogica delle stesse.

Diritto CONSIDERATO IN DIRITTO

- **1.** Il conflitto sussiste, in quanto due giudici contemporaneamente ricusano la cognizione del medesimo fatto loro deferito, dando $\cos \tilde{A} \neg$ luogo alla situazione di stallo processuale prevista dallâ??art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione \tilde{A} " demandata a questa Corte dalle norme successive.
- 2. Il conflitto va risolto nel senso indicato dal giudice rimettente.
- **3.** Lâ??art. 11 cod. proc. pen. attribuisce la competenza per i procedimenti che vedono un magistrato quale indagato, imputato, persona offesa o persona danneggiata dal reato (in questi ultimi due casi, indipendentemente dalla circostanza che egli si sia â?? o meno â?? costituito parte civile: cfr. Sez. 5, n. 46098 del 12/11/2008, Giusti, Rv. 241996 â?? 01) al giudice competente per materia â??che ha sede nel capoluogo del distretto di corte di appello determinato dalla leggeâ?•, indicato nella tabella A allegata allâ??art. 1 disp. att. cod. proc. pen. (una tabella â??circolareâ?•, che opera in forza di un criterio obiettivo ed immediato attraverso un meccanismo a catena),

 $\cos \tilde{A} \neg$ eliminando qualsiasi sospetto di parzialit \tilde{A} che deriverebbe dal rapporto di colleganza e dalla normale frequentazione tra magistrati operanti in uffici giudiziari del medesimo distretto di Corte d \hat{a} ?? Appello.

Come si Ã" osservato in dottrina, attraverso lâ??introduzione dellâ??art. 11 cod. proc. pen. il legislatore ha inteso evitare lâ??appannamento, almeno a livello di immagine, della neutralità del giudice e la correlata flessione dellâ??indice di affidabilità del suo decisum a motivo di possibili influenze ambientali, prevedendo una sedes processuale derogatoria rispetto alle ordinarie regole determinative della competenza per territorio.

Secondo la giurisprudenza costituzionale, lâ??art. 11 cod. proc. pen. costituisce unâ??eccezione al principio generale del giudice naturale, e trova la sua ratio nellâ??esigenza di â??tutelare il diritto di difesa del cittadino imputato e gli interessi del magistrato danneggiato o offeso dal reatoâ?•, e, contestualmente, in quella di â??garantire la terzietà e lâ??imparzialità del giudiceâ?•, attraverso un sistema che, individuando ex ante ed in via astratta la regola disciplinatrice della competenza territoriale, non vulnera lâ??art. 25 Cost. (in questi termini, in motivazione, Corte cost., sent. n. 390 del 15 ottobre 1991): dunque, â??lo spostamento della competenza si giustifica e costituisce un meccanismo tradizionalmente adottato dal legislatore, già nella prima codificazione unitaria (art. 37 cod. proc. pen. del 1865), pur se varia Ã" la regolamentazione che si Ã" succeduta nel tempo. Lâ??art. 11 cod. proc. pen. ha stabilito lo spostamento della competenza territoriale secondo un criterio predeterminato ed automatico, diretto a rispondere al principio di precostituzione del giudice (art. 25 Cost.)â?• (Corte cost., sent. n. 381 del 30 settembre 1999).

Lâ??oramai consolidata giurisprudenza di questa Corte ritiene che si tratti di competenza di natura funzionale, e non meramente territoriale: il dictum di Sez. U, n. 292 del 15/12/2004, dep. 2005, Scabbia, Rv. 229633 â?? 01, secondo cui â??La speciale competenza stabilita dallâ??art. 11 cod. proc. pen. per i procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di indagato, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato ha natura funzionale, e non semplicemente territoriale, con conseguente rilevabilitÃ, anche di ufficio, del relativo vizio in ogni stato e grado del procedimentoâ?•, Ã" stato successivamente ribadito da Sez. 6, n. 16984 del 08/01/2008, Siccardi, Rv. 239639 â?? 01, e, ancor più di recente, da Sez. 1, n. 1569 del 09/11/2023, dep. 2024, Gip Tribunale Potenza, Rv. 285582 â?? 01.

Per quanto in questa sede rileva, vale rammentare che la Corte costituzionale ha giudicato non fondata la questione di legittimità dellâ??art. 11 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede lo spostamento della competenza territoriale nel caso in cui un magistrato, già in servizio nel distretto, assuma la qualità di persona offesa o danneggiata dal reato per fatti commessi successivamente al suo trasferimento, ma riferiti unicamente ed immediatamente allâ??esercizio delle funzioni che egli ha svolto in quel distretto (Corte cost., sent. n. 381 del 30 settembre 1999), e manifestamente infondata la questione di legittimità dellâ??art. 11 cod. proc. pen., nella parte

in cui non estende la deroga ai criteri di competenza territoriale ai magistrati che al momento del fatto avevano già cessato di appartenere allâ??ordine giudiziario (Corte cost., ord. n. 163 del 19 giugno 2013).

Diverso Ã", invece, il caso in cui il magistrato, successivamente al fatto, sia stato trasferito, o sia stato collocato fuori ruolo, o abbia cessato di appartenere allâ??ordine giudiziario: occorrendo farsi riferimento al momento del fatto (cfr. il tenore testuale dellâ??art. 11 cod. proc. pen., laddove parla di magistrato che â??esercita le proprie funzioni o le esercitava al momento del fattoâ?•), tali eventi sono irrilevanti, come questa Corte ha statuito in relazione a magistrato sospeso dal servizio (Sez. 1, n. 1681 del 28/06/1977, Rapino, Rv. 136494 â?? 01), cessato dal servizio (Sez. 1, n. 40145 del 23/09/2009, Di Maria, Rv. 245050 â?? 01, relativa a magistrato onorario, e Sez. 5, n. 38436 del 30/05/2019, Rigliaco, n.m., relativa a magistrato professionale), collocato fuori ruolo (Sez. 1, 15 luglio 1979).

Lâ??unica ipotesi in cui il trasferimento determina conseguenze sulla competenza del magistrato Ã" quella disciplinata dallâ??art. 11, comma 2, cod. proc. pen.: ed invero, se il magistrato interessato al procedimento si trasferisce, andando ad assumere le funzioni proprio nel distretto che ricomprende lâ??ufficio giudiziario al quale dovrebbero essere trasmessi gli atti, si determina un ulteriore spostamento, poiché diviene competente â??il giudice che ha sede nel capoluogo del diverso distretto di corte di appello determinato ai sensi del medesimo comma 1â?•.

Si Ã", conseguentemente, statuito che â??Nel caso in cui la Corte di Cassazione, annullando con rinvio la sentenza relativa al procedimento nel quale un magistrato risulti persona offesa, individui il giudice competente non essendo a conoscenza del fatto che nel frattempo il magistrato stesso era stato trasferito in un ufficio giudiziario del distretto della corte di appello individuata quale giudice del rinvio, la competenza spetta alla corte di appello individuata, a seguito di tale trasferimento, ai sensi dellâ??art. 11 cod. proc. pen. (In motivazione, la S.C. ha osservato che il mancato coordinamento tra lâ??art. 11 cod. proc. pen., norma che intende garantire i basilari valori di imparzialitÃ, trasparenza e terzietà del giudice, e lâ??art. 627 cod. proc. pen. non Ã" di ostacolo ad una interpretazione sistematica e logica che consenta di introdurre unâ??eccezione, normativamente prevista quale regola generale, alla regola attributiva di competenza per il giudizio di rinvio)â?• (Sez. 1, n. 17807 del 02/04/2008, Caracciolo, Rv. 240151 -01).

Da ultimo, Ã" opportuno sottolineare che dottrina e giurisprudenza di legittimità concordano circa il fatto che â??La disciplina dellâ??art. 11 cod. proc. pen. in materia di competenza per i procedimenti riguardanti magistrati non trova applicazione con riguardo ai magistrati della Corte di cassazione, trattandosi di ufficio giudiziario avente competenza nazionaleâ?•: nello statuire il principio, Sez. 6, n. 30760 del 13/05/2009, Neretti, Rv. 244641 â?? 01, ha chiarito che â??La norma in esame, nel prevedere una deroga alle ordinarie regole di competenza per lâ??ipotesi in cui in base ad esse la cognizione dei procedimenti riguardanti un magistrato apparterrebbe ad â??un ufficio giudiziario compreso nel distretto di Corte dâ??Appello in cui il magistrato esercita

le proprie funzioni�, non può che riferirsi ai giudici di merito e ai magistrati del P.M. addetti ad un Tribunale o ad una Corte di Appelloâ?•, non potendo, dunque trovare applicazione â??in relazione ai processi riguardanti magistrati della Corte di Cassazione, la quale, avendo competenza nazionale, non appartiene ad alcun distretto di Corte di Appelloâ?•.

4. Lâ??art. 11 bis cod. proc. pen., introdotto dallâ??art. 2 legge 2 dicembre 1998, n. 420, stabilisce che la competenza per i procedimenti che vedono quale indagato, imputato, persona offesa o persona danneggiata dal reato un magistrato addetto alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo appartiene al â??giudice determinato ai sensi dellâ??articolo 11â?•.

Ã? interessante notare che â?? così come si evince dalla lettura dei lavori parlamentari â?? il testo inizialmente approvato dalla Camera dei Deputati prevedeva che questa ipotesi venisse disciplinata dal comma 1 â?? ter dellâ??art. 11 cod. proc. pen., nel modo che segue: â??1 â?? ter. I procedimenti in cui assume la qualità di un imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato un magistrato addetto alla Direzione nazionale antimafia di cui allâ??articolo 76-bis dellâ??ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono di competenza del giudice che ha sede nel capoluogo del distretto della corte di appello di Romaâ?•: si trattava, ad avviso del relatore, di una soluzione necessitata, â??ritenendo di non potersi determinare altrimenti la competenza in ragione del particolare esercizio delle funzioni da parte dei suddetti magistratiâ?•.

Nel corso dellâ??esame in Senato, si decise di cancellare il comma 1-ter dellâ??art. 11 cod. proc. pen., e di inserire lâ??art. 11 bis cod. proc. pen., nella formulazione ancora oggi vigente, al fine di disciplinare â?? come può leggersi nei lavori preparatori â?? â??la competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati della Direzione nazionale antimafia, per i quali Ã" previsto espressamente lo stesso criterio valido per gli altri magistratiâ?•.

5. Alla luce delle coordinate ermeneutiche che si sono fin qui analizzate, il conflitto deve essere risolto nel senso invocato dal giudice rimettente.

Il presente procedimento vede quali persone offese due magistrati allâ??epoca dei fatti in servizio presso la Procura della Repubblica di Napoli: il dottor (omissis), successivamente nominato Procuratore Nazionale Antimafia, ed oggi uscito dallâ??ordine giudiziario, ed il dottor (omissis), oggi Procuratore della Repubblica di Perugia.

La Corte dâ??Appello di Roma ha ritenuto applicabile al caso di specie lâ??art. 11, comma 2, cod. proc. pen., poiché il procedimento, già spostato ai sensi dellâ??art. 11, comma 1, cod. proc. pen. a Roma (ufficio giudiziario competente per i procedimenti relativi a reati che coinvolgono magistrati che prestano servizio nel distretto di Napoli), non poteva più proseguire in quella sede, avendo il dottor (omissis) assunto le sue funzioni presso la Direzione Nazionale Antimafia, che ha sede a Roma; da ciò conseguiva la trasmissione degli atti non allâ??autorità giudiziaria perugina, competente per i procedimenti relativi a reati che coinvolgono magistrati che prestano

servizio nel distretto di Roma (spostamento precluso dalla circostanza che il dottor *(omissis)* fosse medio tempore divenuto Procuratore della Repubblica di Perugia), ma a quella fiorentina, competente per i procedimenti relativi a reati che coinvolgono magistrati che prestano servizio nel distretto di Perugia.

La decisione Ã" errata.

Ai sensi dellâ??art. 103 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (e, prima dellâ??entrata in vigore del codice antimafia, ai sensi dellâ??art. 76-bis R.D. 30 gennaio 1941, n. 12), la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo Ã" istituita â??nellâ??ambito della Procura generale della Corte di cassazioneâ?•: la sua competenza, estesa allâ??intero territorio nazionale, sottrae i magistrati ad essa addetti dalla generale applicazione dellâ??art. 11 cod. proc. pen, al pari di quanto avviene â?? come si Ã" in precedenza illustrato â?? per i magistrati di questa Corte di cassazione.

Ed invero, se la ratio dellâ??istituto risiede nellâ??esigenza di â??evitare che il rapporto di colleganza e normale frequentazione nascente dal comune espletamento delle funzioni nello stesso plesso territoriale possa inquinare, anche solo nelle apparenze, lâ??imparzialità del giudizioâ?• (così, in motivazione, Sez. U, n. 292 del 15/12/2004, dep. 2005, Scabbia, Rv. 229633 â?? 01), Ã" consequenziale ritenere che esso non può trovare applicazione in relazione a magistrati â?? quali quelli addetti alla Direzione nazionale antimafia e terrorismo -che non svolgono funzioni territoriali ma hanno una dimensione operativa di carattere nazionale.

Residua, tuttavia, un ben delineato ambito di operatività allâ??art. 11 bis cod. proc. pen., norma che, se ci si fermasse allâ??affermazione appena fatta, sarebbe sostanzialmente priva di senso, e che, se si volesse invece prescindere dallâ??affermazione appena fatta, comporterebbe che i procedimenti relativi ai magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo dovrebbero essere trattati, sempre e comunque, dagli uffici giudiziari di Perugia: soluzioni, come Ã" evidente, entrambi insoddisfacenti.

Ed invero, come espressamente previsto dallâ??art. 105 D.Lgs., 6 settembre 2011, n. 159, i magistrati addetti alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo possono essere applicati temporaneamente alle direzioni distrettuali, per la trattazione dei procedimenti relativi ai delitti indicati nei commi 3-bis e 3-quater dellâ??art. 51 cod. proc. pen., quando gli stessi siano â??di particolare complessità â?• o â??richiedono specifiche esperienze e competenze professionaliâ?•.

Quando una tale evenienza si verifica, lâ??applicazione incardina il magistrato presso lâ??ufficio di destinazione, sia pure solo temporaneamente: in tali casi, limitatamente alla durata dellâ??applicazione, trova applicazione la speciale competenza derogatoria prevista dallâ??art. 11 bis cod. proc. pen., quando il fatto oggetto del procedimento penale rientri, ordinariamente, nella competenza dellâ??ufficio giudiziario presso il quale Ã" stata disposta lâ??applicazione, sicché il procedimento che sarebbe stato di competenza dellâ??ufficio giudiziario ricompreso

nel distretto di applicazione diviene di competenza della??ufficio giudiziario individuato ai sensi degli artt. 11, comma 1, cod. proc. pen., e 1 disp. att. cod. proc. pen.

In conclusione, deve essere affermato il seguente principio: â??In tema di competenza, la disciplina dettata dallâ??art. 11 bis cod. proc. pen. si applica solo ove il magistrato addetto alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, che assuma la qualità di indagato, imputato, persona offesa o persona danneggiata dal reato, sia stato applicato ad una direzione distrettuale antimafia ai sensi dellâ??art. 105 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, quando il fatto oggetto del procedimento penale rientri, ordinariamente, nella competenza dellâ??ufficio giudiziario presso il quale Ã" stata disposta lâ??applicazioneâ?•.

6. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, deve rilevarsi che, dovendosi sempre guardare â?? a mente dellâ??art. 11 cod. proc. pen. â?? al â??distretto di Corte dâ??Appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioniâ?•, e venendo nel caso di specie in rilievo la posizione del Procuratore nazionale antimafia ed antiterrorismo, che quelle funzioni svolge in relazione allâ??intero territorio nazionale, non vi erano ragioni per spostare la sede di svolgimento del procedimento a carico del (omissis), dello (omissis) e del(omissis): deve, dunque, essere dichiarata la competenza della Corte di appello di Roma, alla quale gli atti vanno trasmessi per il prosieguo.

Rimane da rilevare che la questione di legittimit \tilde{A} costituzionale abbozzata dal difensore del *(omissis)* nella memoria difensiva in atti \tilde{A} " manifestamente infondata, non essendo stato neppure indicate le disposizioni della Costituzione o delle leggi costituzionali che si assumono violate, cos \tilde{A} ¬ come prescritto dalla??art. 23, comma 1, lett. b), L. 11 marzo 1953, n. 87.

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza della Corte di appello di Roma, cui dispone trasmettersi gli atti.Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2024.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2024.

Campi meta

Massima:

La disciplina dell'art. 11-bis cod. proc. pen. si applica quando il magistrato della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, che diventa indagato, imputato, persona offesa o danneggiata, sia stato assegnato a una Direzione distrettuale antimafia ai sensi dell'art. 105 del d.lgs. 159/2011, a condizione che il reato oggetto del procedimento rientri normalmente nella competenza dell'ufficio giudiziario a cui \tilde{A} " stato assegnato. Supporto Alla Lettura:

LA COMPETENZA NEL PROCEDIMENTO PENALE

La competenza nel procedimento penale \tilde{A} " disciplinata dagli **artt.4 ss.** [Libro I, Titolo I, Capo II c.p.p.]. In linea generale, per determinare la competenza si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione delle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale [art.4 c.p.p.]. Si distingue, rispettivamente, tra competenza per materia (o *ratione materiae*); competenza per territorio (o *ratione loci*) e competenza per connessione. Ad essi va aggiunta, altres \tilde{A} ¬, la competenza per funzione, che , correlata ai tre predetti criteri di cui occorre il previo accertamento, individua il giudice competente in base alla funzione da questi svolta nellâ??ambito di un medesimo procedimento.

- Competenza per materia: si applica il criterio qualitativo (che tiene conto del tipo di reato), oltre al criterio quantitativo (che ha invece riguardo al livello della pena edittale) [artt.5-6 c.p.p.]
- Competenza per territorio: si applica il criterio del luogo in cui il reato Ã" stato consumato [art. 8 comma 1 c.p.p.]. Ad essa seguono altre regole di carattere generale che derogano al criterio del locus commissi delicti in ragione della particolare configurazione della fattispecie criminosa [art.8 commi 2,3,4 c.p.p.], nonché talune regole suppletive che consentono lâ??individuazione del giudice territorialmente competente quando non Ã" possibile applicare le regole generali [artt.9-11 bis c.p.p.]
- Competenza per connessione: criterio autonomo di attribuzione della competenza, comportando il confluire davanti ad unico giudice di procedimenti che, in base ai criteri di competenza per materia o per territorio, sarebbero attribuiti a giudici diversi. [artt. 12-16 c.p.p.]